

FAQ sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui alla DGR n. XII/4515/2025

Premessa

Con **DGR Regione Lombardia n. 4515 del 9 giugno 2025**, recante “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia”, sono state definite le modalità di comunicazione dei corsi ai Servizi PSAL delle ATS competenti per territorio e i format grafici da utilizzare per l’emissione degli attestati.

Al fine di supportare i soggetti formatori nell’adempimento delle disposizioni previste, si riportano di seguito alcune **indicazioni operative** sottoforma di **FAQ** relative alle **modalità di trasmissione delle comunicazioni**.

Le presenti indicazioni trovano applicazione **nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica regionale prevista dalla Legge regionale 10 febbraio 2026 n. 4**, che sostituirà le attuali modalità di trasmissione delle comunicazioni.

Chi deve comunicare l’avvio e la conclusione dei corsi?

Sono obbligati all’invio delle comunicazioni i **soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia** che organizzano ed erogano i corsi di formazione o aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell’Allegato B della DGR n. 4515/2025.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione di avvio corso i soggetti formatori istituzionali e gli altri soggetti formatori individuati dalla normativa nazionale; l’invio della sola comunicazione di fine corso, ancorché non vincolante, è raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

Quali sono i corsi che è necessario comunicare?

Le comunicazioni di avvio e fine corso sono previste per gli eventi formativi elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell’Allegato B della DGR n. 4515/2025, che comprende i seguenti corsi di cui all’Accordo Stato Regioni 59/2025:

- Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della parte II;
- Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto dal punto 4 della parte II;
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della parte II;
- Corso per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV del d.lgs. 81/08) – previsto al punto 6 parte II;
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della parte II;
- Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 parte II;
- Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6;

e altresì i seguenti corsi:

- Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi– allegato XXI del d.lgs. 81/2008;
- Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008;
- Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008;
- Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019.

A chi devono essere inviate le comunicazioni?

Le comunicazioni devono essere trasmesse al **Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'ATS territorialmente competente**, individuata in base al luogo di svolgimento del corso.

Per i corsi erogati a distanza (**e-learning/videoconferenza**), il riferimento territoriale è individuato **nella sede legale** ovvero nella **sede operativa del soggetto formatore accreditato presente nel territorio di Regione Lombardia**.

Qual è l'indirizzo per le comunicazioni all'ATS di Pavia?

Per i corsi di competenza territoriale dell'ATS di Pavia, le comunicazioni devono essere trasmesse tramite **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo:

protocollo@pec.ats-pavia.it

L'invio deve avvenire nel rispetto delle **modalità, delle tempistiche e dei modelli previsti dalla DGR n. 4515/2025**.

Entro quali termini e con quali contenuti deve essere comunicato l'avvio del corso?

Secondo quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025, la comunicazione deve essere effettuata **almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell'avvio del corso**, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1 – “Modelli comunicazione avvio corso”** della medesima DGR, in relazione alla tipologia di corso erogato.

La comunicazione di avvio corso deve essere accompagnata dai seguenti allegati/contenuti:

- Programma dettagliato del corso con date, sedi, orari, articolazione giornaliera, argomenti e durata;
- Date, sedi e orari relativi alle verifiche finali previste per l'accertamento dell'avvenuto apprendimento secondo il **“Modello di calendario delle verifiche finali”** di cui all'**Allegato 2** della DGR;
- Cv firmato del responsabile del progetto formativo;
- Cv firmato dei docenti;
- Credenziali di accesso per i corsi svolti in e-learning ovvero VCS.

Qualora l'ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi

10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

Entro quali termini e con quali contenuti deve essere comunicata la fine del corso?

Secondo quanto previsto dal punto 4 dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025, la comunicazione deve essere effettuata **entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'effettuazione delle verifiche finali**, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 4 - "Modello comunicazione fine corso"** della medesima DGR.

La comunicazione di fine corso deve essere accompagnata dai seguenti allegati/contenuti:

- Verbale delle verifiche finali comprensivo dell'elenco dei discenti con la percentuale di presenza e il giudizio finale espresso in idoneo o non idoneo, secondo il **"Modello di verbale delle verifiche finali"** di cui all'**Allegato 3** della DGR;
- Metodologia delle valutazioni, articolate in verifiche intermedie e finali (in relazione alla tipologia del modulo erogato: test, soluzioni di casi, simulazione, colloqui, ecc.);
- Tabella riassuntiva delle valutazioni di gradimento dei partecipanti;
- Materiali didattici (solo elenco).

Nota: In aggiunta, i soggetti formatori sono pregati di compilare e trasmettere, unitamente alla comunicazione di fine corso, il file **"Modello di tracciato elettronico.xlsx"**.

Quali modelli devono essere utilizzati per la comunicazione dei corsi?

Per la trasmissione delle comunicazioni di avvio e fine corso deve essere utilizzata la **modulistica prevista dalla DGR n. 4515/2025**, come già citata, secondo i rispettivi contenuti e nel rispetto delle modalità previsti.

Come devono essere gestiti i corsi articolati in più edizioni?

Qualora un medesimo corso sia organizzato in **più edizioni**, ciascuna edizione deve essere oggetto di **specifica comunicazione** nei modi già indicati.

Come devono essere gestite eventuali modifiche al programma, al calendario, ai docenti o alla sede del corso?

Eventuali **modifiche al corso** devono essere comunicate tempestivamente tramite PEC.

La comunicazione deve riportare chiaramente **il riferimento univoco al corso/edizione già comunicato** e la descrizione delle modifiche intervenute.

La comunicazione va effettuata anche per i corsi di aggiornamento?

Sì. L'obbligo di comunicazione riguarda **sia i corsi di formazione sia i corsi di aggiornamento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati al Punto 1 (Campo di applicazione) dell'Allegato B della DGR n. 4515/2025.

La comunicazione va effettuata anche per i convegni/seminari di aggiornamento?

Come previsto dalla parte III dell'ASR 59/2025 l'aggiornamento dei percorsi formativi previsti dal medesimo accordo può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'accordo stesso, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1, 2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008).

Anche nei casi in cui l'aggiornamento avvenga tramite convegni o seminari i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia devono inviare all'ATS la comunicazione di avvio e fine corso, compilando esclusivamente le sezioni applicabili. In tale caso nella comunicazione è data evidenza che trattasi di convegno o seminario di aggiornamento.

Come devono essere gestiti i corsi svolti a distanza (FAD)?

Per i corsi erogati **a distanza**, e-learning o videoconferenza sincrona, (laddove consentito dalla normativa vigente), le comunicazioni devono essere trasmesse al **Servizio PSAL dell'ATS territorialmente competente in relazione alla sede legale ovvero alla sede operativa del soggetto formatore accreditato presente nel territorio di Regione Lombardia**.

Il soggetto formatore accreditato deve inviare al Servizio PSAL competente, con la comunicazione di avvio corso, anche le credenziali di accesso alle piattaforme utilizzate per permettere le azioni di verifica e di controllo.

Per i soggetti formatori istituzionali e gli altri soggetti formatori individuati dalla normativa nazionale la comunicazione di fine corso è prevista solo se la sede legale del soggetto formatore è ubicata nel territorio di Regione Lombardia. In tale ipotesi la ATS competente per territorio è quello ove la sede legale è ubicata.

Restano fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'erogazione della formazione a distanza.

È necessario comunicare anche i corsi annullati?

Qualora un corso già comunicato **non venga avviato o venga annullato**, il soggetto formatore è tenuto a darne **tempestiva comunicazione al Servizio PSAL competente**, tramite PEC.

Queste modalità di comunicazione resteranno definitive?

Secondo quanto definito con **legge regionale 10 febbraio 2026 n. 4 – Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della L.R. 33/2009** è

prevista l'attivazione di una **piattaforma informatica regionale**, che sostituirà, secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale e dalle emanande deliberazioni regionali attuative, le attuali modalità di trasmissione delle comunicazioni.

In attesa dell'attivazione della piattaforma informatica regionale, le comunicazioni di avvio e fine corso devono avvenire nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei modelli previsti dalla DGR n. 4515/2025.

*Per gli approfondimenti e la modulistica si rinvia alla sezione **FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)** del sito web di ATS Pavia.*